

RICORSI

- [Pagamento multe per violazioni al Codice della strada](#)
- [Verbali contestati](#)
- [Preavvisi rilasciati da Polizia Municipale, Accertatori ATC e della sosta](#)
- [Violazione veicolo venduto o rubato](#)
- [Pagamento in misura ridotta del 30%](#)
- [Rateizzazione multe](#)
- [Riscossione coattiva multe non pagate](#)
- [Sgravi cartelle esattoriali](#)
- [Rilascio copie di verbale di violazione al Codice della Strada](#)
- [ricorsi](#)

Se si ritiene che l'accertamento di una violazione sia infondato o che sussistano altre circostanze documentabili che inducano a richiedere l'annullamento del verbale, è possibile presentare ricorso alle autorità preposte: Prefetto oppure Giudice di Pace. A tal proposito è bene ricordare che né l'agente accertatore né gli uffici del comando a cui lo stesso appartiene, hanno la possibilità di annullare verbali già redatti o contestati.

Ricorso al Prefetto

Va presentato:

- entro 60 giorni che decorrono dalla data della contestazione o della notifica del verbale oppure dall'11° giorno successivo al deposito presso l'Ufficio Postale nel caso l'atto venga notificato per compiuta giacenza

Il ricorso deve essere firmato dal proprietario del veicolo o dal trasgressore se identificato e può essere consegnato presso il Comando della Polizia Municipale, ovvero direttamente alla Prefettura tramite raccomandata AR.

Non è possibile ricorrere al Prefetto se la violazione viene pagata.

In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

Ricorso al Giudice di Pace

Va presentato in carta libera presso la cancelleria del Giudice di Pace.

Occorre compilare una dichiarazione di valore nella quale deve essere indicato l'importo complessivo dei verbali per i quali si intende presentare ricorso e in base al valore ottenuto occorre versare il contributo unificato in relazione all'importo della violazione.